

Roma, 26 maggio 2025

Circolare n. 113/2025

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi obblighi di formazione – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17.4.2025, su G.U. n. 119 del 24.5.2025.

In attuazione del *Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro* (art. 37 D.lgvo n. 81/2008), la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo che, recependo le modifiche previste dalla legge n. 215/2021 ma fino ad ora rimaste inattuato, introduce alcune novità su contenuti e durata degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in capo a datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori.

Il nuovo Accordo, da una parte, accorpa i precedenti Accordi attuativi del D.lgvo 81/2008 (tra cui quelli del 21.12.2011) e, dall'altra parte, prevede un periodo transitorio di massimo 12 mesi (fino al 24 maggio 2026) durante il quale potranno ancora essere avviati corsi di formazione secondo le vecchie disposizioni. Per quanto riguarda invece i corsi formativi cui saranno tenuti i datori di lavoro, gli stessi avranno 24 mesi di tempo per concluderli (fino al 24 maggio 2027).

Fermo restando il riconoscimento della formazione pregressa effettuata per il personale già in forza in conformità agli Accordi del 21.12.2011, si evidenziano di seguito i principali aspetti della nuova disciplina in attesa di chiarimenti ufficiali sugli aspetti più controversi.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI CORSI

Possono essere soggetti formatori quelli espressamente indicati nello stesso Accordo (tra cui parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi interprofessionali, regioni e università). Anche il datore di lavoro può rivestire il ruolo di soggetto formatore e organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti nel rispetto del presente Accordo.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti resta confermato che gli stessi (interni o esterni all'azienda) devono avere un'esperienza di insegnamento almeno triennale in materia di sicurezza; tale esperienza può consistere anche nello svolgimento, sempre per almeno tre anni, dei compiti di *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*. I corsi di formazione e i relativi aggiornamenti potranno essere erogati in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning o modalità mista a seconda della tipologia di corso. Al termine di ciascun corso ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato le ore di lezione (almeno il 90% delle ore previste) e superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato con validità nazionale.

DATORI DI LAVORO

E' stato introdotto per la prima volta l'obbligo della formazione sulla sicurezza in capo alla generalità dei datori di lavoro (in aggiunta a quello già previsto per i datori di lavoro fino a 200 dipendenti che svolgono direttamente compiti di servizio di prevenzione e

protezione). In base allo stesso *T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro* (art. 2) si identifica nella figura del datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (tra cui ad esempio il CdA nelle società di capitali). Tale obbligo prevede la frequenza di corsi di formazione aventi le seguenti caratteristiche:

- *contenuti e durata* – Una formazione di durata minima di 16 ore concernente, tra l'altro, la normativa sulla materia nonché la gestione e l'organizzazione della sicurezza;
- *aggiornamento* – Obbligo di frequenza con cadenza quinquennale di corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore.

DATORI DI LAVORO FINO A 200 DIPENDENTI CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE COMPITI DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

I datori di lavoro fino a 200 dipendenti che intendono svolgere direttamente i compiti del *servizio di prevenzione e protezione* devono frequentare corsi di formazione sulla sicurezza aventi le seguenti caratteristiche:

- *contenuti e durata* – Una formazione di durata minima di 24 ore (comprensiva della formazione per la generalità dei datori di lavoro di 16 ore e del modulo comune di 8 ore), concernente, tra l'altro, i fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione;
- *aggiornamento* – Obbligo di frequenza con cadenza quinquennale di corsi di aggiornamento della durata minima di 8 ore (in precedenza 10 ore per il settore trasporti, spedizione e magazzinaggio).

PREPOSTI

Ai preposti deve essere erogata una formazione in materia di sicurezza avente le seguenti caratteristiche:

- *contenuti e durata* – Una formazione aggiuntiva, rispetto a quella di minimo 4 ore prevista per la generalità dei lavoratori, di almeno 12 ore (in precedenza 8 ore) concernente la normativa sulla materia, la gestione e l'organizzazione della sicurezza, la valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività nonché la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione;
- *aggiornamento* – L'aggiornamento della durata minima di 6 ore deve essere effettuato con cadenza biennale (in precedenza quinquennale) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione o dell'insorgenza di nuovi rischi.

Qualora la formazione pregressa dei preposti già in forza sia stata erogata da oltre 2 anni, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

DIRIGENTI

Ai dirigenti deve essere erogata una formazione in materia di sicurezza aventi le seguenti caratteristiche:

- *contenuti e durata* – Una formazione della durata minima di 12 ore (in precedenza 16 ore) concernente, tra l'altro, gli aspetti normativi, di gestione e organizzazione della sicurezza nonché di comunicazione, informazione e consultazione dei lavoratori;
- *aggiornamento* – I dirigenti dovranno essere sottoposti, con cadenza quinquennale, a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore.

LAVORATORI

Ai lavoratori deve essere impartita una formazione in materia di sicurezza avente le seguenti caratteristiche:

- *contenuti e durata* – Una *formazione generale* uguale per tutti i settori di attività (concernente, tra l'altro, i concetti di rischio, danno e prevenzione) di durata minima di 4 ore ed una *formazione specifica* di durata e contenuti diversificati a seconda del settore di appartenenza dell'azienda e delle mansioni svolte (8 ore per il settore trasporti, spedizione e magazzinaggio);
- *aggiornamento* – I lavoratori dovranno essere sottoposti a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni qualvolta intervengano elementi modificativi relativi alla valutazione dei rischi e comunque con una cadenza quinquennale.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [59/2022](#), [219/2012](#) e [38/2012](#)
Allegato uno – Causa la voluminosità il testo dell'Accordo è consultabile al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/media/88228>
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 119 del 24.5.2025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

Visto altresì l'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo art. 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell'esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla

individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;

operatori di attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Vista la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024;

Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, e' stato rinviato, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 20 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell'accordo con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico del 20 novembre 2024, e' stato acquisito l'assenso tecnico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo;

Vista la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il nuovo testo dell'accordo, modificato a seguito di quanto discusso in sede tecnica e sulla base della citata richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19065 nella medesima data, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta di integrazione del testo dell'accordo in oggetto;

Vista la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre 2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato un documento di risposta alle osservazioni formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, e' stato rinviato per ulteriori approfondimenti, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024;

Vista la nota prot. DAR n. 20012 dell'11 dicembre 2024, con la quale, all'esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari data

e delle interlocuzioni svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le associazioni di categoria, l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell'accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

Vista la nota prot. MLPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell'accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

Vista la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell'accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

Vista la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopraccitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Vista la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

Vista la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: «In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione»;

Considerato che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Presidente: Calderoli

Il segretario: D'Avena